

**C.M. 6 del 25/01/2002**

**(Estratto)**

**Oggetto:**

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435 - "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari".

Testo:

**15 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER I SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

Secondo l'articolo 13 del regolamento, i soggetti in regime di contabilità semplificata, individuati dall'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili.

In particolare si tratta delle imprese individuali, anche familiari, e di quelle collettive, esercitate sotto forma di società di persone e assimilate, che, nell'anno precedente a quello in corso, abbiano conseguito ricavi non superiori a lire seicento milioni, se esercenti attività di prestazione di servizi, e non superiori a un miliardo, se esercenti attività diverse.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato, in questo caso alla sola condizione che siano esibiti, a richiesta degli Uffici finanziari, gli stessi dati, ordinati secondo gli stessi parametri, che l'articolo 16 del DPR n. 600 del 1973 prevede con riguardo al registro dei beni ammortizzabili. Ad esempio, con riferimento a beni immobili e a beni iscritti in pubblici registri, dovranno essere forniti agli organi di controllo i dati relativi all'anno di acquisizione del bene, il suo costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta alla fine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato DPR n. 695 del 1996 permane per i soggetti in contabilità semplificata la facoltà di registrare i dati di cui all'articolo 16, anziché nel registro dei beni ammortizzabili, in quello degli acquisti tenuto ai fini IVA.